



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 165 DEL 28-12-2018

Reg. generale n. 804 del 28-12-2018

Oggetto: DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NELL'INTERESSE DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- l'articolo 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, ha modificato la disciplina della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;
- il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 90/2014 ha riformulato l'articolo 30, comma 2, della legge n. 734/1973, statuendo che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*, modificando il regime previgente secondo il quale tali proventi erano attribuiti nella misura del 90 per cento all'ente locale ed il restante 10 per cento affluiva ad un fondo istituito presso il Ministro dell'interno;
- l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla legge n. 144/2014, prevede che: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla legge n. 144/2014, ha dato adito a interpretazioni differenti sin dalla sua emanazione da parte delle sezioni regionali delle Corti dei conti, che hanno portato alla pronuncia sulla questione da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 21/2015/QMIG) che ha affermato il seguente principio *"Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*;
- la citata interpretazione ha dato, a sua volta, il via a numerosi contenziosi dinanzi ai giudici del lavoro, che hanno ritenuto in modo univoco corretta una diversa interpretazione sia sulla base dell'interpretazione letterale (si citano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18 maggio 2016, n. 2516 del 29 settembre 2016 e n. 1386 del 26 giugno 2017, nonché del Tribunale di Pordenone sentenze n. 77 e 78 del 18 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3 ottobre 2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17 ottobre 2016, Tribunale di Brescia n. 1486

- del 25 ottobre 2016 e n. 75 del 23 gennaio 2017, Tribunale di Verona n. 23 del 26 gennaio 2017) sia sulla base delle finalità perseguite dalla norma (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Monza n. 46 del 31 gennaio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 438 dell'11 novembre 2017 e Tribunale di Tivoli n. 1042 del 14 novembre 2017);
- secondo l'interpretazione univoca del giudice ordinario la norma prevede e distingue due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi dei diritti di segreteria dopo l'articolo 10 del D.L. 90/2014:
 - 1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. Si tratta di segretari che operano nei comuni di classe IV, III, II ed anche nei comuni di classe IB, che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;
 - 2) la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui è ancorata l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo *status* professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione. La disposizione, pertanto, si riferisce ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni – Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale;
 - secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i segretari appartenenti alle fasce professionale "A" e "B" che operano in enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire la quota dei proventi dei diritti di segreteria in base alla corretta lettura dell'articolo 10, comma 2-*bis*, del D.L. n. 90/2014;
 - la Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 75 del 7 aprile 2016, in un inciso, sull'interpretazione della norma. La questione riguardava la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige relativa ai diritti di rogito. In particolare l'articolo 11 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11. Per la Corte Costituzionale è chiaro che il D.L. 90/2014 riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza. Questo testualmente il passaggio della sentenza *"Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito"* (Richiama la citata sentenza per motivare la propria decisione di accoglimento di un ricorso proposto da un segretario in servizio in enti privi di dirigenti il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2465 del 29 novembre 2017);

DATO ATTO che nei giudizi instaurati dai segretari comunali in servizio in enti privi di dirigenti il giudice ordinario ha iniziato a condannare i comuni alle spese di lite (si citano, ad esempio, le seguenti decisioni: Corte di Appello di Brescia n. 47 del 18 maggio 2017, Tribunale di Potenza n. 411 del 20 aprile 2017, Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017 e Tribunale di Perugia n. 462 del 6 dicembre 2017);

ACCERTATO che con la deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 la Corte dei conti, Sezione Autonomie, pone fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 15/2015/QMIG. Sulla base delle

predette argomentazioni, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG la Corte dei conti, Sezione Autonomie, afferma il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

RILEVATO che nel Comune di Treia, non è comunque impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri comuni cui si estendono le convenzioni di segreteria associata;

RITENUTO di dover aderire all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 75/2016, nonché dalla risolutiva deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, considerando dovuta ai segretari in servizio presso l’ente la quota dei proventi di diritti di segreteria secondo la disciplina di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014;

VISTE:

- la nota prot. n. 7.005 del 23/04/2018 di costituzione in mora di questo Ente, presentata dal Segretario comunale Dott. Benedetto Perroni, per il pagamento dei diritti di rogito sui contratti rogati dall’anno 2015;
- la nota prot. n. 13.535 del 07/08/2018, con la quale il Segretario comunale Dott. Benedetto Perroni ha ribadito la richiesta di pagamento dei diritti di rogito con intento, in caso negativo, di adire alle vie legali;

DATO ATTO che sono stati incamerati dal 01/10/2014 a tutt’oggi complessivi € 17.263,60 per diritti di rogito sui contratti rogati dal Segretario e dal Vicesegretario in caso di assenza, di cui ai seguenti repertori: 2554-2559-2564-2584-2611-2637-2638-2639-2640-2646-2656-2658-2695-2702-2708-2711-2714-2715-2717-2719-2727-2732;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG ha ritenuto che *“le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”* (oneri previdenziali e fiscali), come ribadito nell’ultima sentenza della Corte dei conti Lombardia del 19/12/2018;

DATO ATTO che nel periodo suddetto e per i contratti richiamati a rogito del Segretario comunale Dott. Benedetto Perroni sono stati incassati diritti di segreteria per € 16.385,04 mentre per i contratti a rogito del Vicesegretario Dott.ssa Liliana Palmieri sono stati incassati diritti di segreteria per € 2.578,87;

VERIFICATO, altresì, che per le annualità dal 2014 al 2018 l’importo dei diritti di rogito da corrispondere al Segretario non eccede la misura del limite di un quinto dello stipendio annuo in godimento, tenuto conto della determinazione del Comune di Morrovalle n. 1358 del 21/12/2018 e dei dati agli atti relativi ai comuni in convenzione nei rispettivi anni;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO che sono stati riscossi dal 01/10/2014 a tutt'oggi diritti di rogito pari ad euro 18.963,91 di competenza del Segretario e del Vicesegretario come di seguito dettagliato:

Segretario generale Dott. Benedetto Perroni	
Anno 2014	€ 1.700,31
Anno 2015	€ 1.530,78
Anno 2016	€ 6.262,75
Anno 2017	€ 1.525,79
Anno 2018	€ 5.365,41
Totale	€ 16.385,04

Vicesegretario Dott.ssa Liliana Palmieri	
Anno 2018	€ 2.578,87

3. di LIQUIDARE le somme corrispondenti ai diritti di rogito dal 1/10/2014 a tutt'oggi e per i repertori riportati in premessa al Segretario comunale Dott. Benedetto Perroni per l'importo di € 12.384,76 (oltre € 1.052,70 per IRAP 8,5% ed € 2.947,57 per contributi 23,8%) per un totale di € 16.385,04 imputando la somma al cap. 110210 "Quota diritti di segreteria dovuta al segretario comunale" del bilancio di competenza;

4. di LIQUIDARE le somme corrispondenti ai diritti di rogito relativi all'anno 2018 al Vicesegretario Dott.ssa Liliana Palmieri per l'importo di € 1.949,26 (oltre € 165,69 per IRAP 8,5% ed € 463,92 per contributi 23,8%) per un totale di € 2.578,87 imputando la somma al cap. 110210 "*Quota diritti di segreteria dovuta al segretario comunale*" del bilancio di competenza;
5. di DARE ATTO che le somme liquidate al Segretario rogante Dott. Benedetto Perroni e al Vicesegretario Dott.ssa Liliana Palmieri rispettano il limite della percentuale massima relativa allo stipendio in godimento per le rispettive annualità liquidate;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. ORAZI ELISABETTA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 13-03-2019.

Treia, 26-02-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa PALMIERI LILIANA

È copia conforme all'originale.

Treia, 26-02-2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott.ssa PALMIERI LILIANA
